## INDIRIZZO (UE) 2021/831 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

## del 26 marzo 2021

relativo alle informazioni statistiche da segnalare sugli intermediari finanziari diversi dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2021/12)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di adempiere ai propri compiti ai sensi dei trattati, la Banca centrale europea (BCE) necessita della segnalazione di informazioni statistiche sugli intermediari finanziari diversi dalle istituzioni finanziarie monetarie (IFM) degli Stati membri la cui moneta è l'euro (gli «Stati membri dell'area dell'euro»). Tali informazioni forniscono alla BCE un quadro statistico esaustivo delle attività finanziarie diverse da quelle svolte da IFM negli Stati membri dell'area dell'euro che sono considerati come un unico territorio economico. Sono necessarie informazioni statistiche sufficientemente dettagliate per garantire la loro applicabilità analitica per la conduzione di analisi monetarie e finanziarie a livello dell'Unione e per il contributo del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) alla stabilità del sistema finanziario. Le informazioni statistiche sulle operazioni finanziarie, nonché le informazioni statistiche sulle consistenze in essere, sono utilizzate anche per elaborare altre statistiche, in particolare i conti finanziari dell'area dell'euro in conformità all'indirizzo BCE/2013/24 della Banca centrale europea (¹).
- (2) La raccolta di informazioni statistiche dalle banche centrali nazionali (BCN) dovrebbe essere armonizzata nell'area dell'euro. Di conseguenza, è necessario stabilire norme comuni per la raccolta e il trattamento di tali informazioni. È importante garantire che tali norme non comportino un onere eccessivo di segnalazione per le BCN. Le BCN dovrebbero pertanto segnalare tali informazioni statistiche alla BCE utilizzando le informazioni statistiche raccolte in conformità al regolamento (UE) n. 1073/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/38) (²), al regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/40) (³), al regolamento (UE) n. 1374/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/50) (4) al regolamento (UE) n. 2018/231 della Banca centrale europea (BCE/2018/2) (5) e, per taluni intermediari finanziari, le informazioni statistiche disponibili a livello nazionale. La BCE può utilizzare le informazioni statistiche segnalate in virtù del presente indirizzo in conformità al regolamento (CE) n. 2533/98.
- (3) Pertanto, è inoltre necessario definire i formati e le procedure a cui le BCN devono uniformarsi al fine di segnalare alle BCE le informazioni statistiche disponibili a livello nazionale in relazione agli intermediari finanziari che non fanno parte degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione ai sensi di tali regolamenti.
- (4) Le definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38), al regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40), al regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50), al regolamento (UE) 2018/231 (BCE/2018/2) e al regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio (6) sono altresì rilevanti ai fini della segnalazione ai sensi del presente indirizzo e dovrebbero pertanto applicarsi.

<sup>(</sup>¹) Indirizzo BCE/2013/24 della Banca centrale europea, del 25 luglio 2013, relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (rifusione) (2014/3/UE) (GU L 2 del 7.1.2014, pag. 34).

<sup>(</sup>²) Regolamento UE n. 1073/2013 della Banca centrale europea del 18 ottobre 2013 relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (rifusione) (BCE/2013/38) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 73).

<sup>(</sup>²) Regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (rifusione) (BCE/2013/40) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 107).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 1374/2014 della Banca centrale europea, del 28 novembre 2014, sugli obblighi di segnalazione statistica delle imprese di assicurazione (BCE/2014/50) (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 36)

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) 2018/231 della Banca centrale europea, del 26 gennaio 2018, sugli obblighi di segnalazione statistica dei fondi pensione (BCE/2018/2) (GU L 45 del 17.2.2018, pag. 3)

<sup>(</sup>e) Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8).